

Senato della Repubblica
Il Segretario Generale

Roma, 11 GIU. 2010
Prot. n. 224/00

Signora Segretario Generale,

per incarico del Presidente del Senato della Repubblica italiana, mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare a conclusione dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (COM (2010) 145 definitivo). Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.

[Handwritten signature]

All.

Signora Catherine Day
Segretario generale
della Commissione europea

1049 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 40

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore MAZZARACCHIO)

approvata nella seduta dell'8 giugno 2010

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 861/2006 DEL CONSIGLIO, DEL 22 MAGGIO 2006, CHE
ISTITUISCE UN'AZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ
PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DELLA
PESCA E IN MATERIA DI DIRITTO DEL MARE (COM (2010)
145 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 2010

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione	»	5

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (COM (2010) 145 definitivo);

preso atto che la revisione oggetto della proposta in questione non comporta nel caso di specie modifiche sostanziali al predetto regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, non essendo stato introdotto nessun mutamento circa il profilo teleologico del predetto atto, né tanto meno circa la tipologia delle misure finanziate e la relativa dotazione finanziaria;

considerato altresì che talune modifiche sono legate all'evoluzione del quadro legislativo inerente alla materia in questione, altre sono finalizzate a intervenire, in maniera limitata, sul campo di applicazione di talune misure, per meglio rispondere alle attuali esigenze del settore, altre ancora, infine, sono finalizzate a chiarire la portata delle azioni da attuare, relativamente alla materia di cui si tratta;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi fin qui enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, che le misure previste nella proposta in esame risultano commisurate agli obiettivi assegnati dal Trattato, non andando oltre quanto necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi stessi;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in senso favorevole.

Per quel che concerne il merito del provvedimento in esame, premesso che:

la Commissione europea, in una lettera inviata dal presidente Barroso ai presidenti delle Camere nazionali il 1° dicembre 2009, fa presente che i Parlamenti «dovranno formulare pareri che differenzino nella misura del possibile gli aspetti inerenti alla sussidiarietà dalle osservazioni attinenti al merito della proposta»;

la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato intende avvalersi di tale facoltà, esprimendo le proprie osservazioni anche in riferimento al merito dell'atto comunitario in esame;

formula le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5 dell'atto comunitario in questione, appare condivisibile la scelta di integrare la raccolta dei dati con le variabili socioeconomiche, quanto mai significative, anche nella prospettiva di tutelare il ruolo della pesca costiera che, pur essendo piuttosto trascurata in ambito comunitario, riveste tuttavia un'importanza considerevole per l'Italia, essendo incentrata su una rete di piccole imprese di carattere artigianale, connotate da tradizioni antiche, strettamente connesse con la stessa identità nazionale del Paese;

è auspicabile che nella ridefinizione degli *stock*, citata all'articolo 11, si tenga conto della tipologia e della dimensione dell'attività ittica, ed altresì venga contemperata l'esigenza di protezione e conservazione degli *stock* ittici, sicuramente condivisibile, con le istanze economiche, sociali e ambientali, nella prospettiva di garantire un tenore di vita accettabile per gli operatori della grande e piccola pesca, come pure un'adeguata redditività dell'attività in questione, oltre che, beninteso, un'adeguata sostenibilità ambientale. Si auspica che il Governo italiano, attraverso i propri rappresentanti, possa dare seguito a comportamenti coerenti con il precedente enunciato, sia in sede nazionale che comunitaria.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DEL VECCHIO)

26 maggio 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 145 definitivo,

considerato che esso provvede a modificare il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, al fine di adeguarlo all'evoluzione della normativa, derivante dai successivi regolamenti emanati in materia;

considerato che la proposta non sembra comunque apportare modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 861/2006, lasciandone invariati gli obiettivi, il tipo di misure finanziate, la struttura e la dotazione finanziaria,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento appare correttamente individuata nell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto essa non apporta modifiche sostanziali alla legislazione vigente;

la proposta di regolamento risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto le modifiche apportate appaiono congrue agli obiettivi;

si auspica che i provvedimenti di ridefinizione degli *stock* tengano conto della dimensione e della tipologia di pesca.